

Allegato alla Delibera
di C.C./G.C. N. 236
del 8/11/2006



Città di Sciacca

Provincia di Agrigoro

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI 2 AGOSTO 2002, N. 7 E 19 MAGGIO 2003, N. 7

Art. 1

Ambito d'applicazione e definizione

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, che nel seguito verrà indicata come "legge". Si precisa che con la dizione regolamento si intende il regolamento n. 554/99.
2. I presenti criteri si applicano a tutti i Settori Tecnici del Comune di Sciacca.

Art. 2

Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato - sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri - al personale degli uffici di cui al precedente art. 1, comma 2.
2. Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo e del responsabile del procedimento espropriatico, nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il R.U.P., i suoi collaboratori e coloro che hanno redatto un atto di pianificazione come di seguito distinto.

Art. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore al 2% , comprensiva degli oneri riflessi, dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1 della legge, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori, seguendo quanto riportato nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 555 del 2 novembre 1999, come segue:

1) per importi delle opere sino a E 5.000.000	2%;
2) per importi delle opere superiori a E 5.000.000; e sino a 10.000.000 di E.	1,90%;
3) per importi delle opere superiori a 10.000.000 di D.S.P. e sino a 25.000.000 di D.S.P.	1,80%;
4) importo delle opere superiori a 25.000.000 di D.S.P.	1,50%.

Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un

progetto come definito dall'art. 16 della legge, con particolare riferimento al comma 2.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile unico del procedimento	25%;
b) redattori del progetto, direzione lavori	50%;
c) redazione e coordinamento sicurezza di cantiere	7%;
d) collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori	6%;
e) ufficio espropri	7%;
f) collaudatore tecnico amministrativo	4%;
g) collaboratori amministrativi	1%;

6. Le quote di cui ai punti a), b), c), d), e), f) ed g) del precedente comma 5 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate negli allegati A) al presente.

7. Le prestazioni relative al punto b) del comma 5, si intendono per le attività di seguito riportate:

- per la parte progettuale (preliminare, definitiva ed esecutiva) con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;

- per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;

Le prestazioni relative al punto c) del comma 5, si intendono per le attività per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

La prestazione relativa al punto e) del comma 5, si intende l'iter completo della procedura espropriativa, (D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni).

10. Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'allegato A o B.

11. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al comma 5 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione costituiscono economia d'appalto.

12. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'opera, non sono previsti espropri le aliquote del precedente comma 5 vengono così ripartiti:

a) responsabile unico del procedimento	25%;
b) redattori del progetto, direzione lavori	52%;
c) redazione e coordinamento sicurezza di cantiere	10%;
d) collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori	8%;
e) collaudatore tecnico amministrativo	4%;

f) collaboratori amministrativi

1%;

13. Le quote di cui ai punti a), b), c), d), e), ed f) del precedente comma 12 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.

14. Le competenze tecniche per i collaudi statici per le opere in c.a. ed in acciaio affidati ai tecnici interni, saranno liquidate secondo parcella professionale diminuita del 20%, oltre agli oneri riflessi e vistata dal Dirigente di Settore;

Art. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dagli uffici di cui all'art. 1, comma 2 dei presenti criteri, il fondo di cui all'art. 18 della legge è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente, sulla base anche dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, e tra questi in particolare:

- il piano regolatore generale;
- piani attuativi del piano regolatore generale;
- il piano di area vasta;
- il piano d'area dei trasporti;
- il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
- il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
- i piani di recupero;
- il piano del traffico;
- le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679.

4. La tariffa urbanistica - ai sensi della circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale.

Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dal Sindaco, sentito il R.U.P., al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

Il coefficiente di adeguamento di cui all'art. 8 delle tariffe urbanistiche vigenti, per superfici oltre 100 Ha, viene fissato in 0,50

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- responsabile unico del procedimento

10%;

- gruppo di progettazione o progettista 70%;
- collaboratori tecnici 10%;
- collaboratori amministrativi 10%.

Art. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo Procedure

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il R.U.P. è nominato dal Sindaco. Alla nomina viene allegata una scheda riportante la tempistica di ogni fase.

Il R.U.P. è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Non possono essere affidati incarichi di R.U.P. a funzionari che nei due anni precedenti abbiano avuto incarichi per un importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. La nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente di Settore sentito anche il R.U.P.

5. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i servizi occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.

6. Il R.U.P. provvede altresì a promuovere l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.

7. La scelta degli atti di pianificazione e le priorità fra questi di competenza del Sindaco. In tale fase vengono indicati i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione; al R.U.P. spetta la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro.

8. Il R.U.P., pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento ai dirigenti di Settore a cui appartengono, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

Il R.U.P. aggiorna altresì costantemente il dirigente competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'ufficio d'appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il dirigente

competente segnala l'inadempienza al Sindaco che procede alla revoca motivata del mandato.

9. Il R.U.P. provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

10. Il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posti a base di gara e per i quali sia avvenuta la stipula del contratto compreso l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

2. La distribuzione del fondo, è proposta dal R.U.P. in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.

3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del dipartimento del servizio, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P.

4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l'incentivo all'ufficio direzione lavori può essere liquidato in corso d'opera nella percentuale dell'80% del totale spettante in rapporto allo Stato d'Avanzamento dei Lavori, mentre il saldo e le competenze del collaudatore saranno liquidate dopo dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al R.U.P. viene liquidato al 50% dopo l'affidamento dei lavori, al 25% durante il corso dei lavori e al 25% dopo il collaudo.

5. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, di competenza dell'Assessorato Regionale A.A.TT., come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

Prestazioni	Percentuali
Per l'adozione del piano	50%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
Ad avvenuta approvazione del piano da parte dell'organo competente	20%
Totale generale	100%

6. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere

sostituito con altro responsabile per:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al l'art. 2;
- c) rinuncia all'incarico;
- d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

7. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 7 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del R.U.P. nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione del gruppo tecnico, sarà applicata una penale pari al 1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.

2. E' facoltà dei dirigenti di Settore, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del R.U.P. e rimuoverlo dall'incarico.

3. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento dei dirigenti di Settore, sentito il R.U.P.

4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Art. 8 Disposizione finale

1. Le percentuali massime del 2% o del 30% si intenderà automaticamente modificata in caso di variazioni determinate da nuove disposizioni legislative.

2. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante della delibera di approvazione.

Art. 9 Assicurazioni

L'Amministrazione provvederà a stipulare, a proprio carico, apposita polizza per la copertura dei rischi professionali, per il responsabile del procedimento, per i progettisti, per il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per tutti i prestatori d'opera professionale inseriti nell'attività di progettazione e realizzazione dell'opera.

Art. 10

Spese

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni. Con l'atto di conferimento, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.



CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (in presenza di immobili da espropriare)

A) Responsabile del procedimento		25%	€ 0,00
Responsabile del procedimento	100%		
B) Redattori del progetto e Direzione Lavori		50%	€ 0,00
Progettazione preliminare	5%		
Progettazione definitiva	30%		
Progettazione esecutiva	25%		
Direzione lavori	40%		
C) Coordinatore per la Sicurezza del Cantiere		7%	€ 0,00
Redazione piano di sicurezza	30%		
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	70%		
D) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.		6%	€ 0,00
Struttura di supporto al R.U.P.	12%		
Progettazione preliminare	3%		
Progettazione definitiva	25%		
Progettazione esecutiva	25%		
Direzione lavori e contabilità	35%		
E) Ufficio Espropri		7%	€ 0,00
Responsabile del procedimento	70%		
Struttura di supporto al Respons. del procedimento	30%		
F) Collaudo Tecnico-Amministrativo		4%	€ 0,00
G) Collaboratori amministrativi opportunamente individuati con determina dirigenziale		1%	€ 0,00

Allegato B

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (in assenza di immobili da espropriare)

A) Responsabile del procedimento	25%	€ 0,00
Responsabile del procedimento	100%	
B) Redattori del progetto e Direzione Lavori	53%	€ 0,00
Progettazione preliminare	5%	
Progettazione esecutiva	30%	
Progettazione definitiva	25%	
Direzione lavori	40%	
C) Coordinatore per la Sicurezza del Cantiere	10%	€ 0,00
Redazione piano di sicurezza	30%	
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	70%	
D) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.	6%	€ 0,00
Struttura di supporto al R.U.P.	12%	
Progettazione preliminare	3%	
Progettazione definitiva	20%	
Progettazione esecutiva	25%	
Direzione lavori e contabilità	40%	
E) Collaudo Tecnico-Amministrativo	5%	€ 0,00
F) Collaboratori amministrativi opportunamente individuati con determina dirigenziale	1%	€ 0,00